

Tribunale di Firenze, 20 febbraio 2020

Nel caso in cui, alla cessazione del trust, il trustee si rifiuti di trasferire al beneficiario finale i beni che ne sono oggetto (nel caso di specie: la quota di partecipazione ad una s.a.s.), si è in presenza dell'inadempimento, da parte di costui, di un'obbligazione a contrarre di fonte negoziale e pertanto il beneficiario finale può ottenere, ai sensi dell'art.2932 cc, una sentenza recante il trasferimento in suo favore di tali beni.

Il giudizio promosso ex art.2932 cc dal beneficiario finale nei confronti del trustee, avendo ad oggetto l'inadempimento di un obbligo di trasferire i beni in trust, non ha natura di controversia in materia di proprietà o diritti reali (la circostanza che, per effetto della sentenza, si determini un mutamento della titolarità dei beni in trust è infatti irrilevante): esso non soggiace, dunque, alla mediazione obbligatoria ex art. 5 co. I bis D. lgs. N. 28/2019.

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Sempronio ha convenuto in giudizio il sig.Caio al fine di ottenere ai sensi dell'art. 2932 c.c. pronuncia che disponga il trasferimento a proprio favore della quota del 99% del capitale sociale della "Alfa & C. s.a.s.", quota già intestata a Caio in qualità di trustee.

A sostegno della propria pretesa parte attrice ha allegato:

- che in data2005 il sig. Tizio istituiva un trust, denominato "....." e nominava come trustee il sig.Caio;
- che in data2006 il sig.Caio costituiva.....in qualità di trustee, la società "Alfa & C. s.a.s." della quale si rendeva.....in qualità di trustee socio accomandante per una quota pari al 99% del capitale;

- che il trust era scaduto in data2016, in forza dell'art. 5 dell'atto istitutivo, il quale prevedeva che il trust esaurisse i propri effetti al compimento del venticinquesimo anno del sig.Sempronio, nato il.....1991;

- che in data2010 si era avverata la condizione di cui all'art. 3D, seconda parte, dell'atto istitutivo, il quale stabiliva che "*Nel caso in cui il signor Tizio venga meno prima della scadenza della durata del Trust, Beneficiario Finale sarà il solo signor Sempronio*";

- che pertanto egli aveva diritto al trasferimento in suo favore di tutti i beni conferiti nel trust e quindi della quota del 99% nella suddetta società;

- che vane erano state le richieste in tal senso avanzate al trustee Caio.

Il sig. Caio, regolarmente costituito in giudizio, ha resistito alla domanda attorea, eccependo, in via pregiudiziale:

- l'improcedibilità della stessa, non essendo stato esperito previamente procedimento di conciliazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 28/2010;

... (*omissis*)

Nel merito, il convenuto ha poi contestato i fatti costitutivi della domanda.

Ha premesso che l'atto costitutivo del trust distingueva due differenti tipologie di beneficiari: i beneficiari del reddito, cioè coloro cui andavano conferiti i proventi della gestione del trust, e i beneficiari dei beni, ovvero i beneficiari finali dei beni conferiti in trust alla scadenza di questo; ha evidenziato che i beneficiari finali erano Caio per la quota dei 3/5 e Sempronio per la quota dei 2/5 ed i beneficiari del reddito erano per 3/5, Caio, e, nella misura di 2/5, Sempronio; ha aggiunto che la condizione, sopra richiamata, per la quale, nel caso in cui il sig.Tizio fosse venuto meno prima della scadenza della durata del trust, beneficiario finale sarà il solo Sempronio, era inserita all'interno dell'art. 3D che è rubricato "*Beneficiari del reddito*" e che quindi si tratterebbe di un chiaro errore materiale del notaio, dovendosi intendere che Sempronio in caso di preminenza del

disponente sarebbe stato beneficiario unico del reddito e non beneficiario finale dei beni del trust. Parte attrice quindi avrebbe diritto solo ai 2/5 dei beni del trust, in conformità all'art. 3C dell'atto istitutivo, e non al trasferimento dell'intera quota di partecipazione societaria.

Concessi i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c. ha depositato memorie esclusivamente la parte attrice e, dopo aver esperito senza esito positivo il procedimento di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente.

All'udienza del2019 le parti hanno precisato le conclusioni come segue.

Parte attrice ha concluso come da atto di citazione, ossia: *“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, condannare ex art. 2932 c.c. il convenuto a trasferire all'attore la quota di socio accomandante pari al 99% del capitale sociale nella società “Alfa & C. s.a.s.”, quota dal convenuto stesso detenuta non in proprio, ma nella sua qualità di trustee del “Trust.....”. Vinte le spese di lite...”*.

Parte convenuta ha concluso come da atto di costituzione e risposta, ossia: *“Voglia il Tribunale di Firenze, respingere la domanda attrice così come formulata perché improponibile, infondata, non dovuta, preliminarmente dichiarando il proprio difetto di giurisdizione. Vittoria di spese e di onorari”*.

Ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. è stata disposta la discussione orale della causa, cui si è proceduto in data odierna.

1) Sull'improcedibilità della domanda

L'eccezione si deve ritenere superata dal momento che il tentativo di mediazione è stato in ogni caso esperito, anche se con esito negativo.

In ogni caso si osserva che nella fattispecie la *causa petendi* della domanda proposta è l'allegato inadempimento degli obblighi di trasferimento dei beni conferiti in trust.

Non si tratta quindi di controversia in materia di proprietà o diritti reali.

La circostanza che con l'adempimento del trust si modifichi la titolarità dei beni conferiti in trust non è rilevante, posto che ciò che rileva è comunque la circostanza che a fondamento della domanda sia allegato l'inadempimento delle obbligazioni assunte dal trustee e non la tutela di un diritto dominicale.

Non doveva quindi procedersi ante causam all'esperimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 co. I bis D. lgs. N. 28/20190...

... (*omissis*)

4) Sull'obbligo di trasferimento del 99% della quota di partecipazione nella s.a.s.

La domanda di parte attrice è fondata.

La clausola 3D dell'atto istitutivo del trust prevede che "*nel caso in cui il signor Tizio venga meno prima della scadenza della durata del Trust, Beneficiario Finale sarà il solo signor Sempronio*".

Il significato di tale disposizione è chiaro e mira ad attribuire all'attuale attore l'intera consistenza dei beni conferiti in trust in caso di premorienza del disponente prima della scadenza del termine di durata del trust medesimo.

Non rileva la circostanza che tale clausola, sia inserita nella disciplina riguardante i beneficiari del reddito del trust.

L'aver fatto riferimento al "*Beneficiario Finale*", evidenzia chiaramente la volontà del disponente di attribuire tutti i beni a Sempronio, in luogo dei 2/5 come previsto in via ordinaria, e non i proventi della gestione.

Diversamente argomentando, dovrebbe ipotizzarsi un errore materiale del notaio nella redazione dell'atto.

Nella clausola in questione, ove si legge "*beneficiario finale*", dovrebbe intendersi "*beneficiario del reddito*".

Ma non vi sono elementi per adottare tale opzione interpretativa.

In secondo luogo, e soprattutto, qualora si adottasse l'interpretazione sostenuta dal convenuto, si porrebbe il problema di stabilire il rapporto tra l'art. 3D e l'art. 3E, il quale prevede che *“qualora i Beneficiari del reddito muoiano prima del termine del trust, la posizione di Beneficari del reddito è assunta dai Beneficari Final”*.

Sembra poco verosimile che sia l'art. 3E che l'art. 3D, seconda parte, costituiscano entrambi delle specificazioni della disciplina prevista per i Beneficari del reddito.

Né assume particolare rilevanza ai fini dell'interpretazione della volontà del disponente la missiva prodotta in giudizio dalla convenuta (doc.....parte convenuta), trattandosi di documento privo di data certa e di sottoscrizione del suo apparente autore.

D'altra parte sul punto neanche è stata chiesta la conferma testimoniale del contenuto dell'atto da parte del suo autore.

Trattasi pertanto di elemento istruttorio irrilevante.

Segue da quanto sopra che, essendo ormai decorso il termine di durata del trust e quello al trustee per il trasferimento dei beni al beneficiario finale, deve in questa sede emettersi sentenza che tenga luogo dell'atto di trasferimento che il convenuto avrebbe dovuto porre in essere, e cioè per tutti i beni conferiti in trust.

Poiché è pacifico che il trust è costituito dal 99% della quota della società “Alfa & C. S.A.S.”, la suddetta partecipazione va quindi trasferita a parte attrice.

Spese di lite

Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta...

P.Q.M.

visto l'art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale ordinario di Firenze, sezione III civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta:

1) visto l'art. 2932 c.c. trasferisce a Sempronio il 99% del capitale sociale della società “Alfa & C. s.a.s.”, già intestato a Caio in qualità di trustee;

2) condanna Caio a rifondere all'attore le spese di lite...

Il Giudice